



DELIBERAZIONE N° 202100100

SEDUTA DEL 26/02/2021

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE  
23AB

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) Parte II - L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.). Intervento denominato "Trasversale Lucana" - Proroga del termine di validità del Giudizio di Compatibilità Ambientale rilasciato con D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2013 per la costruzione e l'esercizio della parte relativa alle opere connesse ed alle infrastrutture indispensabili relative al parco eolico per la produzione di energia elettrica, proposto dalle società Serra Carpaneto S.r.l. (ex Pietragalla Eolico S.r.l.) Ottemperanza Sentenza T.A.R. n.526 pubblicata in data 3 agosto 2020. Proponente: SOCIETÀ TERNA RETE ITALIA S.P.A.

Relatore ASSESSORE AMBIENTE E ENERGIA

La Giunta, riunitasi il giorno 26/02/2021 alle ore 11:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Cupparo Francesco	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Leone Rocco Luigi	Assessore	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Rosa Gianni	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Antonio Ferrara

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Dirigente Generale

IL DIRIGENTE GENERALE Giuseppe Galante

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

**VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante “*Riforma dell’organizzazione Regionale*” e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “*Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “*Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “*Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/2014*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 1314 del 07 novembre 2014, recante “*Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, recante “*Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla D.G.R. n.694/14*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, recante “*Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali di Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Affidamento incarichi dirigenziali*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, recante “*DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 624 del 07 giugno 2016, recante “*Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 689/15*”;

**VISTA** la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 recante “*Statuto della Regione Basilicata*”;

**VISTA** la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019, recante “*Modifiche all’articolo 25 della Legge statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”*”;

**RICHIAMATO** in particolare l’art. 48, comma 1, lettera d), dello Statuto della Regione Basilicata, secondo cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta;

**VISTA** la Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2018, recante “*Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-2020*”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 20 marzo 2020, recante “*Legge di Stabilità regionale 2020*”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 11 del 20 marzo 2020, recante “*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 188 del 20 marzo 2020, recante “*Approvazione del documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 189 del 20 marzo 2020, recante “*Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 10 maggio 2019;

**VISTA** la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, recante “*Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “*Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento Incarichi*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto: “*Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali. Affidamento incarichi ad interim*” con la quale, per la temporanea copertura di posti Dirigenziali vacanti presso i Dipartimenti della Giunta, sono stati affidati incarichi ad interim ed in particolare per l'ufficio “*Compatibilità Ambientale*” del “*Dipartimento Ambiente e Energia*” è stato nominato l'ing. Giuseppe Galante;

**VISTA** la D.G.R. n. 916 del 10 dicembre 2020, recante “*Conferimento incarico di Dirigente Generale Dipartimento “Ambiente ed Energia”*”;

**VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (e s.m.i.), recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.), recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTA** D.G.R. n.71 del 30 gennaio 2020 recante “*Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTCPT) 2020-2022. Approvazione*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), recante “*Norme in materia ambientale*”, con particolare riferimento alla Parte Seconda, recante “*Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.)*”, alla Parte Terza, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”, alla Parte Quarta, recante “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*” ed alla Parte Quinta, recante “*Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 279 del 12 Marzo 2013, avente ad oggetto: “*D. lgs 387/2003 art.12 e LR n.1/2010 – Autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico per la produzione di energia elettrica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in agro dei comuni di Pietragalla Avigliano e Potenza (Parco Eolico) e nei comuni di Cancellara, Vaglio, oppido e Genzano di Lucania (Impianti di utenza e di rete) proposto dalla Società Serra Carpaneto srl (ex Pietragalla Eolico srl) Potenza.*”;

**ATTESO** che con nota raccomandata, anticipata per PEC, del 19 gennaio 2018, acquisita al protocollo dipartimentale in data 22 gennaio 2018 e registrata al n. 0011499/23AF/23AB, la Società **TERNA Rete Italia S.P.A.** ha presentato istanza di proroga del termine di fine lavori per la costruzione e l’esercizio della parte relativa alle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili relative ai parchi eolici, proposti dalle società Eolica Cancellara S.r.l. e Serra Carpaneto S.r.l. (ex Pietragalla Eolico S.r.l.), le cui autorizzazioni erano state rese ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e della L.R. n. 1/2010 con la D.G.R. n. 278 del 12 marzo 2013 per l’impianto della Società Eolica Cancellara S.r.l. e con la D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2013 per l’impianto della Società Serra Carpaneto (ex Pietragalla Eolico S.r.l.), volturate successivamente alla Società TERNA Rete Italia S.p.A. con D.D. n. 15AC.2014/D.00001 del 14 luglio 2014 e con D.D. n. 15AC.2015/D.00734 del 14 maggio 2015;

**ATTESO** che dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione del presente atto, risulta quanto segue:

Con nota raccomandata, anticipata per PEC, del 19 gennaio 2018, acquisita al protocollo dipartimentale in data 22 gennaio 2018 e registrata al n. 0011499/23AF/23AB, la Società **TERNA Rete Italia S.P.A.** ha presentato istanza di proroga del termine di fine lavori per la costruzione e l’esercizio della parte relativa alle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili relative ai parchi eolici, proposti dalle società Eolica Cancellara S.r.l. e Serra Carpaneto S.r.l. (ex Pietragalla Eolico S.r.l.), le cui autorizzazioni erano state rese ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e della L.R. n. 1/2010 con la D.G.R. n. 278 del 12 marzo 2013 per l’impianto della Società Eolica Cancellara S.r.l. e con la D.G.R.

n. 279 del 12 marzo 2013 per l'impianto della Società Serra Carpaneto (ex Pietragalla Eolico S.r.l.), volturate successivamente alla Società TERNA Rete Italia S.p.A. con D.D. n. 15AC.2014/D.00001 del 14 luglio 2014 e con D.D. n. 15AC.2015/D.00734 del 14 maggio 2015.

I progetti sopra riportati sono stati sottoposti a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale conclusosi con esito favorevole, con prescrizioni, con le DD.GG.RR. nn. 278 e 279 del 12 marzo 2013, con le quali è stato stabilito che il Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, rinnovato con le DD.GG.RR. nn. 339 e 341 del 21 marzo 2014, aveva validità **di cinque anni**, a far data dall'adozione delle deliberazioni iniziali del 12 marzo 2013 e che entro detto termine (**12 marzo 2018**) dovevano essere **ultimati** tutti i lavori relativi ai progetti di che trattasi.

Il D. Lvo. n. 104/2017 entrato in vigore in data 21 luglio 2017 ha apportato modifiche concernenti la V.I.A. di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, sia con riferimento alle procedure che alle competenze, modificando gli allegati del D.Lvo. 152/2006 inerenti gli interventi di competenza statale e quelli di competenza regionale.

Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 104/2017 l'Ufficio Compatibilità Ambientale con nota prot. n. 0035130/23AB del 23 febbraio 2018 ha chiesto chiarimenti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in riferimento all'istanza della Società TERNA S.p.A. al fine di stabilire se la competenza in merito alla proroga del termine di validità del Giudizio di Compatibilità Ambientale erano da considerarsi ancora nelle prerogative regionali o era stato assegnato a specifica competenza statale. Di seguito si riporta l'intensa attività interlocutoria tra la Regione Basilicata ed il MATTM, ed a tal proposito si citano le principali note riguardanti il procedimento istruttorio:

Con nota raccomandata n. 852 del 7 marzo 2018, trasmessa alla Regione Basilicata per conoscenza ed acquisita al protocollo dipartimentale in data 22 gennaio 2018 e registrata al n. 0041824/23AF/23AB, la Società TERNA Rete Italia S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza di proroga del termine di validità del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, relativamente alla costruzione e l'esercizio delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili relative a parchi eolici per la produzione di energia elettrica (autorizzate ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e della L.R. n. 1/2010 con la D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2013, unitamente all'impianto eolico della Società Serra Carpaneto<sup>3</sup> - ex Pietragalla Eolico S.r.l. -, volturate successivamente alla Società TERNA Rete Italia S.p.A. con D.D. n. 73AD.2014/D.00032 del 24 gennaio 2014, D.D. n. 15AC.2014/D.00001 del 14 luglio 2014 e D.D. n. 15AC.2014/D.00734 del 14 maggio 2015);

Con nota n. 5941 del 12 marzo 2018, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del M.A.T.T.M., in riscontro alla nota dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, n. 0035130/23AB del 23 febbraio 2018, chiariva che, in generale appartiene allo Stato qualsiasi procedimento valutativo e l'adozione dei conseguenti atti relativi a progetti di cui agli Allegati II e II-bis alla parte II del D.Lgs. n.152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017. Inoltre il Ministero chiariva che *“con riferimento alle nuove competenze assegnate allo Stato dal D.Lgs. 104/2017 la scrivente Amministrazione è deputata anche ad esprimersi sulla proroga di provvedimenti di V.I.A. rilasciati dalle Regioni relativi a progetti di cui ai citati allegati II e IIbis”*;

Con nota n. 6153 del 14 marzo 2018 acquisita, per conoscenza al protocollo dipartimentale in data 14 marzo 2018 e registrata al n. 0047240/32AB.23AF, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del M.A.T.T.M., in riscontro alla summenzionata nota raccomandata n. 852 del 7 marzo 2018 della Società Terna S.p.A. nel confermare la competenza statale sull'istanza di proroga, ha chiesto di integrare la stessa con documentazione tecnica e con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti per legge;

Con nota protocollo n. 0048152/23AB del 15 marzo 2018 l'Ufficio Compatibilità Ambientale, preso atto dei contenuti della nota del M.A.T.T.M. n. 5941 del 12 marzo 2018, ha comunicato alla Società Terna S.p.A. la necessità di presentare al competente Ministero l'istanza di proroga per l'espressione del relativo parere;

Con nota n. 2242 del 20 marzo 2018 indirizzata al M.A.T.T.M. ed alla Regione Basilicata, acquisita al protocollo dipartimentale in data 21 marzo 2018 e registrata al n. 0051190/23AB-23AF, la Società proponente facendo seguito all'istanza di proroga trasmessa in via cautelativa al M.A.T.T.M., ha precisato che con la menzionata istanza intendeva richiedere la proroga di validità di due distinti giudizi di compatibilità ambientale espressi dalla Regione Basilicata con le D.G.R. n. 278 e D.G.R. n. 279 del

12 marzo 2013 specificando che:

1. La D.G.R. n. 279/2013 è riferita al progetto di un impianto eolico avente potenza di 20 MW proposto dalla Società Serra Carpaneto 3 S.r.l. ed essendo detto atto *“riferito ad un impianto di potenza inferiore a 30 MW, così come affermato da codesto Ministero nella nota prot. U 0005941 del 12/03/2018, risulta ricadere nell’ambito della competenza della Regione Basilicata e pertanto anche la concessione della proroga deve essere rilasciata da quest’ultima Amministrazione”*;
2. La D.G.R. n. 278/2013 è riferita al progetto di un impianto eolico avente potenza maggiore di 30 MW proposto dalla Società Eolica Cancellara S.r.l. *“e pertanto sulla base delle stesse indicazioni, risulta appartenere alla competenza dello Stato facendo sì che la richiesta di proroga debba essere processata da codesto Ministero”*;

Con nota n. 0052568 del 22 marzo 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, facendo seguito alla nota n. 2018 del 20 marzo 2018 di Terna S.p.A. ed alla nota n. 6153 del 14 marzo 2018 del M.A.T.T.M., ha specificato che le opere connesse ed indispensabili al trasferimento di energia elettrica prodotta da impianti eolici costituiscono un unico intervento denominato **“Trasversale Lucana”** a servizio di più impianti eolici e questa circostanza potrebbe aver indotto Terna S.p.A. a richiedere la proroga dei due Giudizi di favorevoli di Compatibilità Ambientale di cui alle D.G.R. n. 278/2013 e n. 279/2013. Contestualmente, con la stessa nota l’Ufficio ha chiesto al Ministero ulteriori chiarimenti in merito ed in particolare se fosse corretto accedere alla richiesta di Terna S.p.A. (istanze separate distinte per la potenza degli impianti serviti) o se invece considerare complessivamente il progetto della “Trasversale Lucana”;

Con nota del 22 marzo 2018 prot. 6985, indirizzata alla Società TERNA S.p.A ed indirizzata per conoscenza agli Uffici regionali Compatibilità Ambientale ed Energia acquisita, al prot. dipartimentale al n.0052698/23AB-23AF e presa in carico dall’Ufficio Compatibilità Ambientale in data 05 aprile 2018, il M.A.T.T.M. ha preso atto di quanto prospettato dalla Società Terna S.p.A. con la nota del 20 marzo 2018 prot. 2242, ritenendolo coerente con le comunicazioni precedenti dello stesso Ministero e comunicava altresì di rimanere in attesa della documentazione richiesta al fine di avviare il procedimento di proroga del solo giudizio di compatibilità ambientale espresso con D.G.R. n. 278/2013, in quanto l’impianto eolico di 42 MW risulta di potenza superiore alla soglia dei 30 MW;

Con nota del 16 aprile 2018 prot. 0066929/23AB indirizzata alla Società TERNA S.p.A e al M.A.T.T.M., l’Ufficio Compatibilità Ambientale, pur non avendo ricevuto riscontro alla nota del 22 marzo 2018 prot. 0052658/23AB, richiedeva alla Società proponente delle integrazioni documentali al fine di esperire l’istruttoria sulla richiesta, chiedendo al Ministero con la stessa nota, di pronunciarsi sulla competenza al rilascio della proroga sull’impianto di 20 MW, evidenziando ancora una volta, che le opere di rete di cui alla D.G.R. 279/2013 riguardavano elettrodotti di oltre 40 Km di lunghezza e potenza superiore a 100 kV oltre a 4 sottostazioni tra di loro collegate;

Con nota n. U.0010080 del 2 maggio 2018, il M.A.T.T.M. ha riscontrato la nota n. 0052568/23AB del 22 marzo 2018 e la nota n. 0066929/23AB del 15 aprile 2018, e ripercorrendo i contenuti della pregressa corrispondenza intercorsa e sopra richiamata ha erroneamente interpretato alcune considerazioni riportate nelle note della Società proponente (nella convinzione quindi che le opere di rete costituenti la denominata “Trasversale Lucana” fossero state oggetto in parte del procedimento di V.I.A. di cui alla D.G.R. n. 278/2013 ed in parte del procedimento di V.I.A. di cui alla D.G.R. n. 279/2013), concludendo con il confermare *“la competenza di codesta Regione a valutare l’istanza di proroga del provvedimento relativo al parco eolico della potenza di 20 MW ed opere connesse (D.G.R. n. 279 del 12.03.2013), mentre la scrivente concluderà il procedimento di proroga del provvedimento di V.I.A. riferito all’impianto eolico di potenza superiore a 30 MW (DGR n. 278 del 12.03.2013), in ragione della vigente ripartizione delle competenze in materia di V.I.A.”*.

Inoltre, nella stessa nota il Ministero *“fa presente che la DGR n. 279 del 12.03.2013 è stata prorogata da codesta Regione con Deliberazione di Giunta n. 224 del 16 marzo 2018, come comunicato alla scrivente dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TE/P20180002986 del 24.04.2018, acquista con prot. 9566/DVA del 24.04.2018”*;

Con nota del 13 agosto 2018 prot. 18748 acquisita al prot. dipartimentale in pari data al n. 0139444/23AB, il M.A.T.T.M. ha riscontrato ulteriore corrispondenza (**note regionali del 27/06/2018 prot.0111444/23AB e del 24/07/2018 prot.0123358/23AB**) ed invocando una circolare del 21 ottobre 2013, antecedente alla emanazione del D. Lgs 104/2017, avente ad oggetto *“Indirizzi*

*interpretativi in merito alla competenza sulle VIA degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e la Sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 249, Cagliari del 1 aprile 2014, ha riconfermato la competenza regionale in ordine al rilascio della proroga del Giudizio di Compatibilità Ambientale per le opere di connessione relativamente alla istanza presentata dalla Società TERNA S.p.A il 19 gennaio 2018;*

Detta posizione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) non è stata condivisa dalla Regione Basilicata, *in primis* perché non può trascurarsi la novella normativa introdotta con il D.Lgs 104/2017 ed anche perché, con riferimento alla richiamata circolare della Direzione per le Valutazioni Ambientali del 21 ottobre 2013, alla data di emanazione della stessa la competenza statale sulla VIA, anche alla luce delle modifiche dell’art. 36, comma 7-bis, della legge 17 dicembre 2012 n. 221, era limitata ad elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e lunghezza superiore a 40 km e ad elettrodotti con potenza superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km, **facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale**; ovvero a tipologie di elettrodotti o opere di rete che a norma del primo capoverso del punto 3.2 delle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010, non sono da considerare opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e quindi non sono compresi nel procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.L.vo n. 387/2003.

Le tipologie di elettrodotti non facenti parte della rete elettrica nazionale, invece, ricadevano nella competenza di VIA o screening regionale, successivamente innovata dal D. Lgs 104/2017 che ha ricondotto la valutazione degli stessi in ambito nazionale, pertanto la Giunta Regionale della Regione Basilicata ha adottato la deliberazione **n. 133 del 14 febbraio 2019**, avente ad oggetto: **“D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.). Archiviazione dell’istanza di proroga del termine di validità del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale rilasciato con D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2013 relativamente alla costruzione e all’esercizio delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili al trasferimento dell’energia elettrica prodotta da parchi eolici e altre fonti d’energia rinnovabile (Intervento poi denominato “Trasversale Lucana” ), per sopravvenuta incompetenza regionale a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 104 del 16 giugno 2017. Proponente: Società Terna Rete Italia S.p.A”**, ed ha archiviato l’istanza di proroga sopra emersa.

A seguito di ricorso presentato al TAR per la Basilicata con motivi aggiuntivi al Ricorso RG n. 90/2019 la Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha impugnato la deliberazione regionale n. 133/2019 di archiviazione dell’istanza di proroga di cui alla richiesta del 19 gennaio 2018. La Regione Basilicata si è costituita in giudizio.

**Con Sentenza n. 466 dell’1.6.2019**, passata in giudicato, il TAR Basilicata ha statuito che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 22 D. Lg.vo n. 104/2017, ai sensi del quale è stata attribuita allo Stato la competenza per gli “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW” ed alle Regioni la competenza per gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore, il Ministero dell’Ambiente doveva pronunciarsi sulla domanda di proroga, relativa al parco eolico, avente la potenza complessiva di 42 MW, autorizzato con la Del. G.R. n. 278 del 12.3.2013, mentre la Regione Basilicata doveva pronunciarsi sull’istanza di proroga, relativa al parco eolico, avente la potenza complessiva di 20 MW, autorizzato con la D.G.R. n. 279 del 12.3.2013.

Con istanza del 16.10.2019, a seguito della Sentenza TAR **n. 466 dell’1.6.2019** sopra richiamata che ha annullato la deliberazione di Giunta Regionale di archiviazione dell’istanza di proroga, per il completamento dei lavori della Trasversale Lucana di cui alla DGR 279/2013, la Società Terna Rete Italia S.p.A ha chiesto alla Regione Basilicata la proroga di 48 mesi, cioè fino al 12.3.2022, del termine del 12.3.2018, previsto sia per l’ultimazione dei lavori e/o l’efficacia dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e di vincolo preordinato all’esproprio, sia per l’efficacia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con riferimento all’autorizzazione ex art. 12 D. Lg.vo n. 387/2003 ed al giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rilasciati alla Serra Carpeneto S.r.l. dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013, relativa alla realizzazione di un parco eolico, composto da 10 aerogeneratori di potenza nominale di 2 MW e perciò di potenza complessiva di 20 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.

Con nota prot. n.173908 del 21.10.2019 il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha sospeso il procedimento, evidenziando che risultava necessario il rilascio di una

nuova autorizzazione paesaggistica, in quanto quella contenuta nella suddetta Del. G.R. n. 279 del 12.3.2013 aveva un'efficacia di 5 anni e rispetto al progetto originario erano state apportate 4 varianti, di cui una, che doveva ancora essere realizzata, relativa all'elettrodotto Vaglio-Oppido, per un tratto attraversava un'area boscata, cioè un bene tutelato dall'art. 142 D. l.vo nr. 42/2004 (e s.m.i).

In riscontro a tale richiesta, con nota del 5.11.2019, la Società TERNA chiedeva l'applicazione: -sia dell'art. 3 quater, comma 2, D.L. n. 91/2013 conv. nella L. n. 112/2013, con il quale è stata prorogata "tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", cioè le autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 9.10.2013, in quanto l'art. 1, comma 2, della Legge di conversione n. 112/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8.10.2013, prevede la sua entrata in vigore "il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale";

-sia dell'art. 46, comma 2, DPR n. 327/2001, ai sensi del quale il termine di efficacia di 5 anni dell'autorizzazione paesaggistica si interrompe con l'inizio dei lavori e l'autorizzazione "si considera valida per tutta la durata" dei lavori, se iniziati entro 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Con nota prot. n. 202339 del 3.12.2019 il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale ha confermato la precedente nota prot. n. 173908 del 21.10.2019, nella parte relativa alla variante al progetto originario, che doveva ancora essere realizzata, del tratto di elettrodotto Vaglio-Oppido, che attraversava un'area boscata.

Con nota del 5.12.2019 la Società TERNA ha precisato che la suddetta variante, relativa all'elettrodotto Vaglio-Oppido, resasi necessaria per le interferenze con altri impianti eolici realizzati medio tempore da terzi, era stata autorizzata dalla Regione Basilicata, in quanto, trattandosi di modifiche di lieve entità e non di carattere sostanziale, non richiedeva il rilascio di una nuova VIA e/o di una nuova autorizzazione ex art. 12 D.L.vo n. 387/2003, che era stata chiesta da TERNA, e risulta migliorativa dal punto di vista paesaggistico, in quanto prevede l'eliminazione di 4 sostegni, di cui uno all'interno dell'area boscata, e non contempla spostamenti di sostegni, ma solo una modifica della loro tipologia (precisamente "da semplice a doppia terna").

Con nota prot. n. 208710 del 12.12.2019 il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale ha ribadito la sospensione del procedimento e la necessità del rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica.

Le Società Terna Rete Italia S.p.A. e Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con ricorso al TAR Basilicata, notificato il 20.12.2019 e depositato il 7.1.2020, hanno impugnato le citate note del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 173908 del 21.10.2019, n. 202339 del 3.12.2019 e n. 208710 del 12.12.2019, deducendo la violazione del divieto di aggravio del procedimento ex art. 1, comma 2, L. n. 241/1990, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria. Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Con Ordinanza n. 15 del 29.1.2020 il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda cautelare, rilevando una probabile inammissibilità del ricorso, in quanto "*le note regionali impugnate sono atti endoprocedimentali, che, non essendo conclusive del procedimento, non ledono in modo definitivo l'interesse della ricorrente ad ottenere la proroga sia per l'ultimazione dei lavori e/o l'efficacia dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e di vincolo preordinato all'esproprio, sia per l'efficacia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale*".

La IV Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 2243 del 24.4.2020 ha riformato la predetta Ordinanza di primo grado, riportando che "*gli atti impugnati presentano un nucleo di oggettiva lesività, in quanto determinano l'arresto, sia pure temporaneo, del procedimento*".

In data 8.7.2020 si è svolta dinanzi al TAR per la Basilicata l'Udienza ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020, nell'ambito della quale il ricorso, ritenuto ammissibile dopo la riforma dell'Ordinanza TAR n.15/2020 da parte del Consiglio di Stato è passato in decisione; il Collegio condividendo il carattere di "oggettiva lesività" delle note regionali impugnate, statuito dal Consiglio di Stato nella suddetta Ordinanza n.2243 del 24.4.2020, ha ritenuto ammissibile il ricorso in esame ed ha emanato la **Sentenza n.526 pubblicata in data 3 agosto 2020 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata** accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto ha annullato le note del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 173908 del 21.10.2019, n. 202339 del 3.12.2019 e n. 208710 del 12.12.2019 ed ha Ordinato che la richiamata

Sentenza sia eseguita ad opera dell'Autorità amministrativa.

Con nota in data 30/11/2020, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n.228457/23AB la Società TERNA Rete Italia, tramite il suo Legale, ha diffidato la Regione Basilicata alla conclusione del procedimento di proroga;

Con nota P.E.C. 9821/18AA del 14/01/2021, presa in carico in pari data al protocollo dipartimentale, l'Ufficio Legale e del Contenzioso della Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata ha trasmesso ulteriore ricorso della Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro la Regione Basilicata nella persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sez. I, n. 526 del 3 agosto 2020, nel giudizio R.G. n. 8/2020, pubblicata in data 3 agosto 2020 e notificata in data 23 settembre 2020;

**PRESO ATTO** della diffida stragiudiziale alla conclusione del procedimento di proroga, e dell'ulteriore ricorso della Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro la Regione Basilicata nella persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sez. I, n. 526 del 3 agosto 2020, nel giudizio R.G. n. 8/2020, pubblicata in data 3 agosto 2020 e notificata in data 23 settembre 2020;

**CONSIDERATO** l'obbligo di esecuzione della **Sentenza n. 526 del 3 agosto 2020** da parte della Pubblica Amministrazione, così come stabilito dal TAR Basilicata, al fine di non incorrere in ulteriore condanna a seguito della presentazione del ricorso per l'ottemperanza da parte della Società TERNA Rete Italia S.p.A. contro la Regione Basilicata;

**PRESO ATTO** delle motivazioni addotte dalla Società TERNA S.p.A. a giustificazione della richiesta di proroga dei termini di validità del Giudizio di Compatibilità Ambientale per il progetto in parola, rilasciato con D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2013 e confermato con successive D.G.R. n. 339 del 21 marzo 2014 sono condivisibili in quanto trattasi di consentire il completamento delle opere di connessione di cui al progetto denominato "Trasversale Lucana" che riveste carattere di pubblico interesse;

**PRESO ATTO** della nota del 26 gennaio 2021 prot. n.0000740-P, acquisita e registrata al protocollo dipartimentale in pari data al n.0000156, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha trasmesso il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere di completamento, riconfermando tutte le prescrizioni contenute nei precedenti pareri richiamati nella nota e precisamente:

- Parere favorevole con prescrizioni prot.n. 4418 del 18/07/2012;
- Parere favorevole con prescrizioni prot.n. 246 del 10/01/2013;
- Parere favorevole con prescrizioni prot.n. 1946 del 08/03/2013.

**ATTESO** che il completamento delle opere di cui al progetto riveste carattere di pubblico interesse;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente nella seduta del 26 gennaio 2021 relativamente all'istanza di che trattasi, il cui estratto del verbale si allega in copia alla presente deliberazione e ne è parte integrante (**Allegato 1**);

**RITENUTO** pertanto che possano essere prorogati i termini di validità del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale reso con la D.G.R. n. 279 del 13 marzo 2013 per il periodo richiesto dalla Società proponente **TERNA Rete Italia S.p.A.** di **(48 mesi)**, decorrenti dalla data di scadenza del Giudizio di compatibilità ambientale di cui alla DGR 279/2013, e pertanto fino alla data del **12 marzo 2022** al fine di completare i lavori di costruzione della "Trasversale Lucana";

Su proposta dell'Assessore al ramo;

**Ad unanimità di voti,**

## DELIBERA

- Di **PROROGARE**, ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), per il periodo richiesto dalla Società proponente (**48 mesi**), il termine di Validità del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale reso con la DGR 279 del 12 marzo 2013, **fino al 12 marzo 2022**, per dare ultimazione ai lavori di costruzione delle opere comprese nel progetto denominato **“Trasversale Lucana”**, stabilendo che entro tale termine dovranno essere ultimati tutti i lavori relativi al progetto di che trattasi. Trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di V.I.A., salvo eventuale ulteriore proroga concessa dall'Autorità Competente su istanza motivata e documentata del proponente;
- Di **RICHIAMARE** ogni altra disposizione contenuta nella D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2013, in particolare le prescrizioni riportate nel relativo parere positivo espresso dal C.T.R.A. nella seduta del 27 settembre 2012 e ogni altra disposizione contenuta nella D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2013, in particolare le prescrizioni riportate nel relativo parere positivo espresso dal C.T.R.A. nella seduta del 27 settembre 2012 e nella nota del 26 gennaio 2021 prot. n.0000740-P, acquisita e registrata al protocollo dipartimentale in pari data al n.0000156, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha trasmesso il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere di completamento, riconfermando tutte le prescrizioni contenute nei precedenti pareri richiamati nella nota e precisamente:
  - Parere favorevole con prescrizioni prot.n. 4418 del 18/07/2012;
  - Parere favorevole con prescrizioni prot.n. 246 del 10/01/2013;
  - Parere favorevole con prescrizioni prot.n. 1946 del 08/03/2013.
- Di **DISPORRE** in capo al Proponente l'obbligo di:
  1. **Comunicare** all'Ufficio Compatibilità Ambientale ed all'Ufficio Energia, nei tempi dovuti, la data di ultimazione dei lavori;
  2. **Presentare** all'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini della vigilanza, controllo, monitoraggio e sanzioni richiamate dagli art. 28 e 29 del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II, **contestualmente alla comunicazione di fine lavori** una relazione tecnica di monitoraggio delle attività di progetto nelle diverse fasi di realizzazione dell'intervento, corredata da idonea documentazione (cartografia tematica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo), che descriva gli eventuali effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse componenti ambientali del contesto territoriale di riferimento. Detta relazione tecnica (sottoscritta da tecnici abilitati) dovrà essere prodotta in copia cartacea e su supporto informatico;
- Di **AFFIDARE** all'Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale la:
  1. **Notifica** della copia della presente Deliberazione alla Società Proponente;
  2. **Trasmissione** della copia della presente Deliberazione all'Ufficio regionale Energia per gli adempimenti di competenza derivanti dall'applicazione del D. L.vo n. 387/2003 (e s.m.i.) e delle altre norme correlate e ai Comuni di Pietragalla, Avigliano, Potenza, Cancellara, Vaglio, Oppido e Genzano di Lucania, per dovuta conoscenza;
- Di **EVIDENZIARE** che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati. Il provvedimento integrale e la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni conseguenti sono depositati presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia;
- Di **RICHIAMARE** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) sarà pubblicato integralmente sul sito del web regionale con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Gerardo Troiano** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Giuseppe Galante** \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

**Vito Bardi**